

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 862-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LO GIUDICE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 novembre 1964  
(V. Stampato n. 1810)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 13 novembre 1964*

---

**Comunicata alla Presidenza il 27 novembre 1964**

---

**Provvedimenti in materia di imposta di bollo**

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 862, riguardante l'aumento dell'imposta fissa di bollo per gli atti e scritti indicati nella prima parte della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, da lire 200 a lire 400, viene al Senato dopo l'approvazione della Camera nel testo predisposto dal Governo.

Il disegno di legge, di natura squisitamente fiscale, inteso a procurare una maggiore entrata al bilancio dello Stato — maggiore entrata che si presume dell'ammontare annuo di 20 miliardi circa — si inquadra nella linea di politica economica anticongiunturale enunciata e seguita dal Governo, tendente fra l'altro a conseguire quelle maggiori disponibilità che, senza aumentare il *deficit* di bilancio, permettano di sostenere una politica produttivistica al fine di scongiurare un rallentamento della produzione e conseguentemente lo spettro della disoccupazione.

Poichè esso agisce su un tributo esistente — l'imposta di bollo — limitandosi alla revisione della misura dell'imposta, che, fissata in lire 200 con legge 18 ottobre 1962, n. 1550, viene ora raddoppiata, le osservazioni e rilievi che in Commissione si sono avuti riguardano e la natura stessa del tributo (che in verità questo disegno di legge non tocca) e la misura dell'aumento, da taluni ritenuta eccessiva. Ed invero hanno trovato eco nella nostra Commissione non solo le segnalazioni di parecchi Consigli degli ordini degli avvocati, per quanto attiene il maggior costo degli atti giudiziari, ma anche le preoccupazioni di alcuni Commissari per l'incidenza che tale provvedimento può avere per taluni atti amministrativi molto diffusi.

Tralasciando le osservazioni riflettenti la natura e la struttura del tributo, che in questo provvedimento legislativo non sono affatto poste in causa e che potranno opportunamente essere esaminate in sede di riforma del nostro ordinamento fiscale, va doverosamente osservato, per quanto attiene l'aumento dell'imposta, quanto segue.

Il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, adottò il criterio di discriminare gli atti e scritti soggetti alla

imposta in tre grandi categorie (atti civili, atti amministrativi, atti giudiziari), graduando la misura del tributo per gli atti civili in funzione della natura, del contenuto e della rilevanza dell'atto, per gli atti amministrativi e giudiziari in funzione del grado dell'Organo o dell'Autorità giurisdizionale cui l'atto veniva prodotto o da cui promana.

Questa legge inoltre, per quanto riguarda la carta bollata, introdusse una innovazione nel senso di una semplificazione, riducendo i dodici tagli a soli quattro del valore di lire 100, 200, 300 e 400.

Circa la nuova misura del tributo fissata da quella legge, potrebbe osservarsi che per gli atti civili l'aumento medio fu di circa 33 volte rispetto al 1938 e quindi non del tutto adeguato all'intervenuta svalutazione monetaria. Altrettanto può dirsi per gli atti giudiziari.

Infatti la carta bollata da lire 400 per gli atti dinanzi le giurisdizioni superiori (Cassazione, Corte d'appello, eccetera) e quella da lire 300 per gli atti dinanzi ai Tribunali venne aumentata in misura assai minore in rapporto ai precedenti valori di lire 18 e 12 stabiliti dal decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1983, i quali, in base ai noti coefficienti di rivalutazione monetaria fissati con la legge 11 febbraio 1952, n. 74, corrisponderebbero a lire 720 e 480 del 1953.

Un primo adeguamento nei riguardi della carta bollata per atti civili e amministrativi fu deciso a distanza di circa 8 anni con la legge 28 luglio 1961, n. 835, la quale aumentava a lire 300 il taglio della carta bollata occorrente per la stesura degli atti notarili e delle scritture private, delle ricevute non ordinarie e delle copie ed estratti di atti rilasciati o autenticati da Pubblici Ufficiali o Autorità.

Tale adeguamento è stato tuttavia praticamente annullato con la legge 18 ottobre 1962, n. 1550, la quale, unificando a lire 200 i diversi tagli di carta bollata sinora esistenti, ha comportato addirittura una riduzione nei riguardi di tutti gli atti civili e per buona parte di quelli giudiziari.

Poichè il criterio della unificazione del taglio della carta bollata si è rivelato vantag-

gioso sia ai contribuenti che agli uffici per la notevole semplificazione che ha comportato, il Governo, volendo pervenire ad un aumento della aliquota con il disegno di legge in esame, ha ritenuto di proporre la misura di lire 400 quale più congrua in rapporto alla svalutazione della moneta dal 1938 ad oggi.

Nonostante le obiezioni ricordate, la maggioranza della Commissione ha approvato il disegno di legge, che, aggiungendosi alle recenti leggi di carattere tributario votate dal Parlamento, concorre a procurare allo

Stato maggiori entrate per far fronte ad impellenti esigenze di carattere sociale e produttivo. La Commissione ha espresso altresì il voto che possa finalmente pervenirsi ad una pausa fiscale (evidentemente condizionata da una adeguata politica della spesa), che permetta, unitamente ad un migliore accertamento fiscale che limiti al massimo l'evasione, un graduale ma deciso riordinamento del nostro sistema tributario.

Lo GIUDICE, *relatore*

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

La imposta fissa di bollo per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte prima, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive disposizioni, e per i quali è previsto l'impiego esclusivo della carta bollata o quello alternativo della carta bollata, delle marche e del bollo a punzone, è stabilita nella misura unica di lire 400 per ogni foglio.

#### Art. 2.

La carta bollata, esclusa quella per cambiali, nonchè i libri, i registri già bollati in modo straordinario, che, all'attuazione del-

la presente legge, si trovino interamente in bianco o, se adoperati, abbiano fogli in bianco, potranno entro il 31 dicembre 1965, essere integrati, sino a concorrenza della imposta dovuta nella misura stabilita dal precedente articolo 1, mediante marche da bollo da applicarsi e da annullarsi direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data.

Analoga integrazione è consentita per i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario e non ancora utilizzati.

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.